



**Parere CRUI sulle disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 1, comma 3, L. 338/2000), approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale.
Roma, 19 aprile 2001**

La CRUI, pur non essendo in grado di esaminare nei dettagli un documento tecnico assai complesso, esprime un parere generale ampiamente favorevole sulle normative procedurali relative all'intervento legislativo e finanziario a favore della realizzazione o della ristrutturazione di residenze per studenti universitari. Giudica infatti l'intervento e la relativa normativa di grande interesse per sviluppare un settore molto depresso con l'obiettivo di offrire nel tempo agli studenti universitari italiani risorse logistiche e obiettive di livello europeo. Quest'ultimo obiettivo è utile anche per migliorare la qualità complessiva del sistema universitario tramite la competitività delle strutture didattiche e studentesche degli atenei.

La CRUI ritiene però indispensabile segnalare alcuni aspetti tecnici:

- a) per favorire la partecipazione delle università, con propri immobili e propri fondi di bilancio, al programma, è indubbiamente utile la valorizzazione finanziaria degli apporti immobiliari (art. 7, comma 3) che andrebbe però estesa anche agli interventi di tipo A3 (manutenzione straordinaria);
- b) sarebbe necessario estendere anche alle università statali (come è già per le non statali) la riduzione del 25% della percentuale minima di posti alloggio da riservare agli studenti idonei nelle graduatorie per il diritto allo studio (art. 3, comma 4);
- c) è necessaria la predisposizione immediata - e comunque con congruo anticipo sulle scadenze per la presentazione delle domande - del decreto sugli standard edilizi da seguire nei progetti;
- d) sarebbe opportuna nell'art. 5 una diversa temporizzazione per il primo anno (2001) in modo da permettere il cofinanziamento di interventi iniziati già nel settembre 2001.